



Comune di Campiglia Marittima

ORDINANZA del DIRIGENTE

Settore: Settore 2

Numero **66** del 25/05/2024

OGGETTO: Regolamentazione temporanea della circolazione veicolare nel “centro storico” di Campiglia Marittima – Capoluogo – il giorno 02/06/2024 per evento denominato “ Estemporanea di pittura 2024”.

IL Dirigente del Settore

Vista l'istanza presentata il 27/03/2024 dal Sig. Umberto Bartoli, quale Presidente dell'Associazione Ente Valorizzazione Campiglia, con sede a Campiglia Marittima in Piazza Mazzini nc.5, finalizzata ad ottenere una ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione veicolare di divieto di transito e sosta nel “centro storico” del Capoluogo, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di Domenica 02/06/2024, per l'evento denominato “Estemporanea di pittura 2024”, nell'ambito del quale gli artisti partecipanti occuperanno, per l'esecuzione delle opere, alcuni tratti di strade e piazze site nel medesimo centro storico;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 18/04/2024;

Attesa, pertanto la necessità di regolare opportunamente il transito e la sosta dei veicoli nel “centro storico” del Capoluogo, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'iniziativa in parola ed evitare incidenti a persone o danni a cose;

Visto il D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Visto in particolare l'art. 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modificazioni con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Richiamato il Decreto n° 4 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco di Campiglia M/ma ha conferito al Dott. Francesco Calzaretta, l'incarico temporaneo di Dirigente del Settore 2;

Visto:

- l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle funzioni della dirigenza;
- il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;

ORDINA

Per i motivi indicati in narrativa, l'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta nel "centro storico" del Capoluogo, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di Domenica 02 Giugno 2024, e comunque sino al termine della manifestazione in parola, come individuato in loco da opportuna segnaletica.

In deroga ai suddetti precetti è consentito il transito e la sosta dei veicoli in uso agli organi di Polizia, ai veicoli di soccorso e di pronto intervento, ai veicoli funzionali all'evento e in uso agli organizzatori dello stesso.

Con la dizione "centro storico" si intendono tutte le Vie e Piazze di Campiglia Marittima circoscritte dalla vecchie mura, nonché Via A. Moro, a strada perimetrale il lato nord di Piazza Gallistru (prospiciente la Caserma dei Carabinieri) e Via XXV Luglio.

Il richiedente Sig. Umberto Bartoli, quale Presidente dell'Ente Valorizzazione Campiglia, è incaricato di far predisporre la posa e la manutenzione della segnaletica verticale temporanea necessaria a rendere conosciuto il contenuto della presente ordinanza.

Il richiedente Sig. Umberto Bartoli, quale Presidente dell'Ente Valorizzazione Campiglia, è tenuto a:

- apporre in proprio la dovuta segnaletica di divieto a norma del Nuovo Codice della Strada;
- collocare i previsti cartelli di divieto, con l'indicazione della data e dell'ora da cui vige il divieto, almeno quarantotto ore prima del momento in cui dovrà iniziare tale precetto, nonché quelli relativi al divieto di transito e sosta con rimozione coatta, comunicando al Comando P.L. l'installazione dei suddetti cartelli, attraverso l'indirizzo di posta elettronica istituzionale polizia@comune.campigliamarittima.li.it, con opportuna documentazione fotografica della cartellonistica mobile di divieto.

L'Amministrazione Comunale di Campiglia Marittima si ritiene sollevata da ogni responsabilità in ordine ad incidenti a persone o danni a cose che potessero verificarsi per inadempienze anche parzialmente riconducibili a quanto sopra disposto.

Gli inadempienti saranno passibili delle sanzioni previste dalla Legge.

La Polizia Locale e gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati di fare rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.

AVVERTE

-che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Telematico del Comune di Campiglia M.ma ai sensi di legge.

La presente ordinanza è firmata digitalmente dal Dirigente del Settore 2 in virtù del provvedimento sindacale riportato in premessa.

Il Dirigente del Settore 2
(Dott. Francesco Calzaretta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Settore 2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.